



Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 novembre 1959¹ sull'assicurazione dei veicoli è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ In tutta l'ordinanza «agricolo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «agricolo e forestale».

² In tutta l'ordinanza «odocronografo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «tachigrafo».

³ In tutta l'ordinanza «portata dell'azienda» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «dimensioni dell'azienda».

II

Gli allegati 1, 2 e 4 sono modificati come segue:

¹ RS 741.31

Allegato 1

Rimando tra parentesi sotto il numero dell'allegato

Allegato 1

(art. 3a cpv. 4, 4 cpv. 3)

Allegato 2

Rimando tra parentesi sotto il numero dell'allegato

Allegato 2

(art. 18)

Allegato 4

Rimando tra parentesi sotto il numero dell'allegato

Allegato 4

(art. 23)

N. 15.1 e 15.5

15.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:

- certificato di capacità di elettricista d'automobili, meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo o
- 6 anni d'attività professionale nel ramo

15.5 Autorizzazione:

autorizzazione dell'Amministrazione federale delle dogane al montaggio di tachigrafi.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr